



Divisione Diritto, 28 giugno 2012

Indagine conoscitiva concernente l'ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC)

Rapporto sui risultati

Compendio

In generale

Tutti i partecipanti all'indagine conoscitiva sono favorevoli all'OParc quale utile strumento affinché i datori di lavoro ottemperino ai loro obblighi di attestazione. La grande maggioranza dei partecipanti non rigetta gli articoli proposti né li mette fundamentalmente in discussione. Un solo partecipante rifiuta tre articoli, in quanto l'obbligo di attestazione ivi concretizzato andrebbe troppo lontano e non si fonderebbe su alcuna base giuridica.

Sezione «Disposizioni generali»

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva è favorevole all'articolo 1. A proposito vengono proposte modifiche e integrazioni minime. Una critica più rilevante viene espressa riguardo agli articoli 2 e 3. Il vesting e il diritto di esercizio assumono rilevanza centrale per l'imposizione proporzionale ai sensi dell'articolo 17d LIFD. In particolare si chiede la verifica della loro conformità al rapporto OCSE «cross-border income tax issues arising from employee stock option plans» del 23 agosto 2004 (rapporto OCSE). Esso è importante anche in merito agli articoli 7 e 8, per cui in sede di verifica va considerato il rapporto esistente tra questi articoli.

Sezione «Contenuto dell'attestazione»

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva è favorevole al contenuto delle attestazioni. In parte vengono proposte modifiche, alcune lievi, altre importanti. Come già accennato, sussiste una relazione con gli articoli 2 e 3. Anche in questo caso viene in parte chiesta la verifica della conformità al rapporto OCSE, in particolare laddove l'imposizione proporzionale si basa sui giorni di residenza o di lavoro. Sono però anche richiesti adeguamenti del rapporto esplicativo. Un solo partecipante chiede la soppressione degli articoli 7 e 8, in quanto non sussisterebbe la relativa base giuridica.

Sezione «Casi speciali»

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva è favorevole agli articoli proposti. Alcuni partecipanti esprimono dubbi in merito all'esistenza di una base giuridica che permetta di regolamentare i casi speciali. Due partecipanti intravedono nell'articolo 9 una violazione del principio dell'esenzione fiscale degli utili di capitali privati. Inoltre essi chiedono l'introduzione del salario minimo all'articolo 10. Un partecipante chiede poi la soppressione dell'articolo 13.

Sezione «Classificazione delle partecipazioni di collaboratore e ulteriori indicazioni»

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva è favorevole a questa disposizione. Solo un partecipante esprime forti dubbi riguardo alla fattibilità di una simile classificazione.

Sezione «Disposizioni finali»

Dato che la maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva non si esprime in merito a queste disposizioni, si può presumere che siano accolte.

1. Situazione iniziale

Il 17 dicembre 2010 le Camere federali hanno adottato la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore. Nella sua qualità di legge quadro, essa modifica la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) e la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14). Dato che entro il 7 aprile 2011 non è riuscito alcun referendum contro tale legge quadro, il 10 giugno 2011 il Consiglio federale ha decretato l'entrata in vigore della legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore con effetto al 1° gennaio 2013.

Per decidere in quale momento le partecipazioni di collaboratore debbano essere assoggettate ad imposta, le autorità di tassazione devono fare capo a informazioni del datore di lavoro. Per questo motivo il legislatore ha ampliato il catalogo degli obblighi di attestazione e di comunicazione previsti all'articolo 129 capoverso 1 LIFD con l'aggiunta della lettera d. Il disegno sottoposto a indagine conoscitiva mira a concretizzare tali obblighi di attestazione e di comunicazione. Inoltre si fonda in senso lato sulla delega stabilita all'articolo 199 LIFD.

I partecipanti all'indagine conoscitiva hanno avuto la possibilità di esprimersi riguardo al disegno di ordinanza e di presentare proposte di modifica o di completamento.

L'indagine conoscitiva è stata aperta il 29 dicembre 2011 ed è terminata il 2 marzo 2012. Complessivamente sono pervenute 24 prese di posizione (13 da amministrazioni cantonali delle contribuzioni, 10 da associazioni e 1 da un partito).

2. Prese di posizione pervenute (entro il 20 marzo 2012)

Hanno presentato osservazioni i Cantoni, i partiti e le organizzazioni esposti qui di seguito.

2.1 Governi cantonali

In conformità alla materia trattata, si sono espresse riguardo alla prevista OParC le amministrazioni cantonali delle contribuzioni dei seguenti Cantoni: AG, AR, BL, FR, GE, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, ZG e ZH.

2.2 Partiti

Il PS è favorevole alla OParC e ricorda che l'articolo 129 capoverso 1 lettera d LIFD è stato proposto dall'allora consigliera agli Stati Sommaruga.

2.3 Associazioni mantello, organizzazioni e altri

Le seguenti associazioni mantello e organizzazioni si sono espresse in merito al progetto: Associazione svizzera esperti fiscali diplomati (ASEFiD), Camera fiduciaria svizzera (TK), Economiesuisse (rappresentata dalla CVCI), Fédération des Entreprises Romandes (FER), Federazione dei gruppi industriali e dei servizi in Svizzera SwissHoldings (SIH), Organizzazione mantello delle PMI svizzere (USAM), Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC), Unione delle banche cantonali svizzere (UBCS), Unione sindacale svizzera (USS), Unione svizzera degli imprenditori (USI).

2.4. Abbreviazioni

ASEFiD	Associazione svizzera esperti fiscali diplomati
CVCI	Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie
FER	Fédération des Entreprises Romandes
PS	Partito socialista
SIH	SwissHoldings/Federazione dei gruppi industriali e dei servizi in Svizzera
TK	Camera fiduciaria
USAM	Organizzazione mantello delle PMI svizzere
USI	Unione svizzera degli imprenditori
USS	Unione sindacale svizzera

3. Il testo sottoposto a indagine conoscitiva

Il presente disegno di ordinanza propone l'attuazione dell'articolo 129 capoverso 1 lettera d LIFD, approvato il 17 dicembre 2010 da entrambe le Camere. Il suo tenore è il seguente:

Articolo 129 capoverso 1 lettera d

¹*Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione per ogni periodo fiscale:*

d. i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio federale.

4 Risultati dell'indagine conoscitiva

4.1 In generale

Su un totale di 24 partecipanti all'indagine conoscitiva, otto sono favorevoli all'intero disegno e non hanno pertanto presentato desideri di adeguamenti materiali. I seguenti otto partecipanti hanno rinunciato a una presa di posizione: AR, FR, SH, SZ, PS, USS, Società svizzera degli impiegati di commercio e Unione delle banche cantonali svizzere.

Con riserva di alcuni desideri di modifica e completamento, i seguenti partecipanti sono fondamentalmente favorevoli alla nuova ordinanza: AG, BL, GE, SG, SO, TG, TI, ZG e ZH nonché ASEFiD, Economiesuisse (rappresentata dalla CVCI), FER, SIH, TK, USAM, USI e USS. Quest'ultima auspica in termini generali un rafforzamento dell'alta vigilanza da parte dell'AFC, affinché in futuro si possa evitare il fenomeno di procedure contraddittorie nelle amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

Tra i suddetti partecipanti all'indagine conoscitiva, sette si sono espressi in modo critico riguardo alla regola proposta in merito al *vesting* e al diritto di esercizio ed hanno espresso dubbi sulla conformità al rapporto OCSE. Per singole disposizioni è stata pure sollevata la questione dell'esistenza della necessaria base legale nella LIFD. Questi partecipanti hanno presentato proposte di modifica e di completamento.

In particolare sono state presentate le seguenti proposte di modifica e completamento dell'OParC nonché del rapporto esplicativo:

4.2 Sezione «Disposizioni generali»

4.2.1 Articolo 1 Oggetto

	Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
SO	Il rapporto esplicativo stabilisce che l'attestazione va inoltrata al Cantone in cui l'impresa ha sede. Ciò non corrisponde a quanto statuito dalla legge. Proposta di modifica del testo: l'attestazione va inoltrata al Cantone di domicilio del relativo collaboratore.
TG	Stessa osservazione come SO a livello di contenuto.
TI	Stessa osservazione come SO a livello di contenuto. Riguardo al capoverso 2 viene inoltre indicato un errore di traduzione contenuto nella LIFD, dove i «buoni di partecipazione» sono erroneamente denominati «certificati di partecipazione».

	Associazioni mantello, organizzazioni e altri
ASE-FiD	La citazione delle aspettative su partecipazioni di collaboratore all'articolo 1 sarebbe conforme alla DTF del 14 ottobre 2010, anche se esse non sono menzionate nella legge.
TK	Il termine «acquisizione» alla lettera a va sostituito con «consegna», poiché non sempre sussiste un'acquisizione rilevante ai fini fiscali. La lettera b va modificata come segue: «...nel momento in cui la partecipazione di collaboratore sottostà all'imposta sul reddito svizzera, se non corrisponde al momento di cui alla lettera a».

4.2.2 Articolo 2 «Periodo di vesting»

	Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
AG	È dell'opinione che gli articoli 2 e 3 non siano compatibili, senza addurre motivazioni più dettagliate.
GE	Sottolinea la necessità di verificare la conformità degli articoli 2 e 3 alle direttive OCSE. Inoltre <i>vesting</i> e acquisizione irrevocabile del diritto non sarebbero la stessa cosa. Il diritto di esercizio può nascere prima dell'acquisizione irrevocabile del diritto, ragion per cui la nascita del diritto di esercizio va definita quale momento in cui viene acquisito il diritto di esercizio.
SO	Chiede di rinunciare ai concetti « <i>vesting</i> » e «periodo di <i>vesting</i> », in quanto fuorvianti e superflui. Determinante sarebbe l'articolo 17d LIFD.
TI	«Periodo di maturazione» andrebbe sostituito con «periodo di <i>vesting</i> », così come «l'insorgenza del diritto di esercizio» con «la nascita del diritto di esercizio». Proposta: «Nella presente ordinanza si considera periodo di <i>vesting</i> il periodo che intercorre tra la consegna di una partecipazione di collaboratore e la nascita del diritto di esercizio».

	Associazioni mantello, organizzazioni e altri
USI	Il periodo di <i>vesting</i> sarebbe un principio chiave dell'OParC, che non è regolato dalla legge. Per permettere il collegamento con l'imposizione proporzionale sarebbe necessario un rinvio all'articolo 17d LIFD.
FER	Esprime la stessa osservazione proposta dall'USI.
TK	Chiede che di attenersi rigorosamente all'articolo 17d LIFD. La formulazione «dopo la scadenza del termine di attesa» porterebbe a incongruenze dal punto di vista del

	contenuto. Nel caso in cui il termine di attesa per l'esercizio non dovesse scadere, il collaboratore non dovrebbe più «guadagnarsi» l'acquisizione del diritto. In questo modo sussisterebbe il pericolo di possibili conflitti con altri Paesi dovuti alla doppia imposizione.
SIH	Constata che l'OParC non si attiene al modello di convenzione dell'OCSE. Propone l'introduzione del termine «periodo di servizio» nonché un nuovo testo: Cpv. 1: «Nella presente ordinanza ... e il venir meno delle condizioni per la realizzazione del vantaggio valutabile in denaro che ne deriva.» Cpv. 2: «Nella presente ordinanza per periodo di servizio si intende il periodo di attività lucrativa dipendente alla quale si riferisce la partecipazione di collaboratore. Se la realizzazione del vantaggio valutabile in denaro dipende dalla continuazione dell'attività lucrativa, per periodo di servizio si intende il periodo che intercorre tra la consegna della partecipazione di collaboratore e il venir meno della condizione della continuazione dell'attività lucrativa. In caso contrario il periodo di servizio coincide con il momento della consegna della partecipazione di collaboratore o, se questa viene assegnata per un particolare periodo di attività lucrativa precedente, con tale periodo».

4.2.3 Articolo 3 Diritto di esercizio

Amministrazioni cantonali delle contribuzioni	
AG	È dell'opinione che gli articoli 2 e 3 non siano compatibili.
GE	Sottolinea la necessità di verificare la conformità degli articoli 2 e 3 alle direttive OCSE. Inoltre <i>vesting</i> e acquisizione irrevocabile del diritto non sarebbero la stessa cosa. Il diritto di esercizio può nascere prima dell'acquisizione irrevocabile del diritto, ragion per cui la nascita del diritto di esercizio va definita quale momento in cui viene acquisito il diritto di esercizio.
SO	Chiede di rinunciare ai concetti « <i>vesting</i> » e «periodo di <i>vesting</i> », in quanto sarebbero fuorvianti e superflui. Determinante sarebbe l'articolo 17d LIFD. Gli articoli 2 e 3 potrebbero essere sostituiti con articolo del seguente tenore: «Il diritto di esercizio nasce nel momento dell'acquisizione irrevocabile del diritto o dopo la scadenza del periodo di attesa nel caso in cui questa subentri successivamente».

Associazioni mantello, organizzazioni e altri	
USI	Stessa osservazione formulata riguardo all'articolo 2. La lettera a non corrisponderebbe al rapporto OCSE (pag.5). Anche la lettera b non sarebbe conforme alle disposizioni OCSE. Il tenore di quest'ultima lettera porterebbe a casi di doppia imposizione.
FER	Esprime la stessa osservazione proposta dall'USI.
TK	L'articolo 3 suscita l'impressione che il diritto di esercizio venga regolato in modo autonomo dal punto di vista del diritto fiscale. Il diritto di esercizio nasce piuttosto da basi di diritto privato. Fondamentalmente l'articolo 3 sarebbe addirittura superfluo. La formulazione «dopo la scadenza del periodo di attesa» porterebbe inoltre a incongruenze dal punto di vista del contenuto. Nel caso in cui il termine di attesa per l'esercizio non dovesse scadere, il collaboratore non dovrebbe più «guadagnarsi» l'acquisizione del diritto. Dato che in questo modo sussisterebbe il pericolo di possibili conflitti dovuti alla doppia imposizione, l'OParC dovrebbe attenersi rigorosamente all'articolo 17d LIFD.

4.3 Sezione «Contenuto dell'attestazione»

4.3.1 Articolo 4 Attestazione concernente azioni di collaboratore

Amministrazioni cantonali delle contribuzioni	
TG	Chiede la produzione di cognome, nome, numero d'assicurazione sociale a 13 cifre, luogo di residenza e Cantone di domicilio.
TI	Propone un adeguamento linguistico per la lettera c: «il valore di borsa delle azioni di collaboratore quotate oppure il valore venale delle azioni di collaboratore non quotate nel momento dell'acquisto».

Associazioni mantello, organizzazioni e altri	
TK	Si attende che la prevista circolare definisca i termini di acquisto come nel foglio d'istruzioni del Cantone di Zurigo. Invece del cambio di chiusura, andrebbe considerato il cambio medio del giorno. Nella circolare andrebbe menzionato che le azioni non quotate possono presentare anche valori di mercato. Pertanto nel presente articolo andrebbe evitato il rinvio al valore di mercato e al valore formulare. Meglio sarebbe parlare del «valore dell'azione» rilevante ai fini fiscali.
SIH	Propone di completare la lettera d: «la durata di eventuali periodi di attesa nonché di eventuali obblighi di restituzione». Auspica l'introduzione della lettera h: «il periodo di servizio».

4.3.3 Articolo 5 Attestazione concernente opzioni di collaboratore e aspettative su azioni di collaboratore

Amministrazioni cantonali delle contribuzioni	
GE	Nel capoverso 2 lettera a numero 3 andrebbe menzionata la data della nascita del diritto di esercizio. Riguardo alla lettera b il rapporto non aiuta a capire perché viene citata la vendita di azioni (nota: sussiste un malinteso a causa di un errore di traduzione. Nel testo francese figura «vendita di azioni» invece di «vendita di opzioni»).
TI	Auspica lo stesso adeguamento linguistico proposto all'articolo 4. Inoltre propone di migliorare la formulazione del capoverso 2, lettera b, numero 3: «il valore di borsa della relativa azione quotata, il valore venale della relativa azione non quotata, al momento dell'esercizio del diritto, della vendita o della conversione».

Associazioni mantello, organizzazioni e altri	
USI	Per quanto riguarda le aspettative su azioni di collaboratore, il capoverso 2 non avrebbe alcuna base giuridica. Il rinvio alla vendita di azioni (recte: vendita di opzioni, vedi osservazione precedente di GE) o alla conversione non sarebbe giustificato, poiché il collaboratore in un simile caso agisce nelle vesti di azionista.
FER	Stessa osservazione proposta dall'USI riguardo alla vendita di azioni (recte: vendita di opzioni, vedi osservazione precedente di GE).
SIH	Chiede di completare il capoverso 2 lettera a con il numero 5: «il periodo di servizio».
TK	Nel capoverso 2 sarebbe necessario sostituire la realizzazione con un rinvio all'esercizio o al trasferimento di azioni. Riguardo al capoverso 2 lettera a numero 3 si sottolinea che non è sempre possibile individuare la data. Sarebbero necessarie indicazioni riguardanti ulteriori condizioni sospensive. Nel capoverso 2 lettera b andrebbe menzionata la data della consegna, in modo da

	<p>facilitarne l'individuazione.</p> <p>Il termine «conversione» andrebbe chiarito nella circolare, in particolare andrebbe menzionato il cambio applicabile. Nel rapporto andrebbe evitato il termine <i>restricted stock awards</i>, in quanto difficilmente delimitabile rispetto a <i>restricted stock units</i>.</p> <p>Riguardo al valore formulare si formula la stessa osservazione proposta per l'articolo 4 OParC.</p>
--	--

4.3.4 Articolo 6 Attestazione dei diritti su partecipazioni improprie di collaboratore

	Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
AG	Le lettere a - c sono insufficienti nel momento dell'assegnazione di aspettative.
GE	La presente disposizione è insufficiente. Non è dato a capire perché in caso di aspettative vengano richieste indicazioni diverse.
TG	Chiede ulteriori indicazioni come previsto all'articolo 4 OParC.
TI	Chiede un adeguamento linguistico alla lettera c: «l'entità dell'importo pagato che deve essere attestato nel certificato di salario».

	Associazioni mantello, organizzazioni e altri
SIH	Propone di completare l'articolo con l'introduzione della lettera d: «il periodo di servizio».
TK	Alla lettera b andrebbe pure menzionata la data della consegna. Riguardo al rapporto: contesta che i <i>co-investment</i> possano consistere anche in partecipazioni vere e proprie. La suddivisione tra strumenti di partecipazione in senso proprio e improprio comporterebbe insicurezza, in particolare laddove esiste la possibilità di scelta. Ai fini dell'attestazione le opzioni con possibilità di scelta andrebbero considerate quali partecipazioni di collaboratore in senso proprio.

4.3.4 Articolo 7 Attestazione in caso di arrivo del collaboratore

	Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
AG	Il presente articolo non considererebbe tutti i possibili casi, ad esempio se il collaboratore dovesse arrivare in Svizzera dopo l'assegnazione e ripartire dal nostro Paese prima del periodo di maturazione.
BL	È favorevole alla formula.
GE	È pure dell'opinione che il presente articolo non considererebbe tutti i possibili casi.
SG	Sollewa dubbi riguardo alla possibilità di obbligare il datore di lavoro ad attestare la residenza.
SO	Propone di citare in questa sede il soggiorno e i giorni di lavoro.
TI	Chiede un adeguamento linguistico: «accordate» va sostituito con «assegnate» e «maturazione» con «vesting».

	Associazioni mantello, organizzazioni e altri
CVCI	L'obbligo di attestazione nei casi previsti agli articoli 7, 8 e 13 per il datore di lavoro comporterebbe una costrizione o un vincolo eccessivi. Il datore di lavoro non sarebbe sempre in grado di procurarsi le informazioni richieste. I datori di lavoro auspicano quindi di non dover sottostare a tale obbligo.
USI	L'esistenza di una base giuridica viene messa in dubbio anche in questo caso. Un

	datore di lavoro svizzero non potrebbe essere obbligato a procurarsi informazioni all'estero presso società di gruppo. Va evitato un onere amministrativo supplementare.
FER	Formula la stessa proposta espressa dall'USI.
SIH	<p>Chiede di completare il titolo: «Attestazione in caso di residenza fiscale nel momento della realizzazione in Svizzera».</p> <p>Proposta per il tenore del capoverso 1: «Se la Svizzera durante il periodo di servizio non ha goduto o ha goduto solo parzialmente del diritto di imposizione per il reddito relativo alla partecipazione di collaboratore derivante da attività lucrativa dipendente, e il collaboratore nel momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro è assoggettato fiscalmente in Svizzera in ragione di criteri soggettivi, il datore di lavoro svizzero è tenuto a fornire le seguenti indicazioni riguardo alle attestazioni ai sensi degli articoli 6 e 7:</p> <p>a. il numero di giorni del periodo di servizio durante i quali la Svizzera gode del diritto di imposizione per il relativo reddito da attività lucrativa dipendente;</p> <p>Capoverso 2: Il vantaggio valutabile in denaro imposto in Svizzera va calcolato secondo la seguente formula:</p> <p>(vantaggio complessivo valutabile in denaro * numero di giorni del periodo di servizio durante i quali la Svizzera gode del diritto di imposizione per il relativo reddito da attività lucrativa dipendente) / numero dei giorni dell'intero periodo di servizio. Ai fini della determinazione dell'aliquota va considerato il vantaggio complessivo valutabile in denaro».</p>
TK	<p>Il rimando agli articoli 5 e 6 non sarebbe sensato, poiché non si potrebbe richiedere un'attestazione per ogni assegnazione.</p> <p>Riguardo al rapporto: andrebbe completato, in quanto i buoni dovrebbero pure sottostare all'imposizione proporzionale.</p> <p>Si rinvia inoltre alle osservazioni sul periodo di maturazione formulate riguardo all'articolo 3. Se ci si basasse sul periodo di maturazione nel senso usuale, l'imposizione proporzionale sarebbe conforme al modello di convenzione OCSE, nonostante il riferimento ai giorni di residenza. Il modello di convenzione si basa sui giorni di lavoro.</p> <p>Quale seconda priorità, si potrebbe eventualmente evitare di definire il periodo di attesa quale intervallo di tempo.</p> <p>Il rapporto menziona inoltre in modo errato che il datore di lavoro svizzero sarebbe in grado di procurarsi le informazioni richieste. Anche se esistessero strumenti elettronici, l'acquisizione delle informazioni richieste comporterebbe una considerevole mole di lavoro. Nonostante ciò è opportuno obbligare i datori di lavoro a procurarsi tali dati. Se non fosse possibile ottenerli, ai fini del computo non dovrebbe esistere la possibilità di sostituire semplicemente i giorni di residenza con i giorni di lavoro.</p>

4.3.5 Articolo 8 Attestazione in caso di partenza del collaboratore

	Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
AG	Il presente articolo non considererebbe tutti i possibili casi, ad esempio se il collaboratore dovesse lasciare la Svizzera dopo l'assegnazione e ritornare nel nostro Paese prima del periodo di maturazione.
BL	È favorevole alla formula.
SG	Sollewa dubbi riguardo alla possibilità di obbligare il datore di lavoro ad attestare la residenza. Il capoverso 3 sarebbe in contraddizione con l'articolo 107 LIFD. Propone di completare questo capoverso integrando l'articolo 14 capoverso 1 secondo periodo OIFo. Anche il capoverso 4 andrebbe completato, sottoponendo gli stabilimenti d'impresa all'obbligo di comunicazione.
SO	Propone le stesse osservazioni formulate riguardo all'articolo 7.
SZ	È favorevole al capoverso 3, in quanto rappresenta una soluzione corretta. Sottoli-

	nea tuttavia la necessità di una precisazione: poiché non sussiste alcun obbligo del datore di lavoro di inoltrare il certificato di salario direttamente alle autorità fiscali, sarebbe necessario regolare in modo chiaro a chi debba inoltrare l'attestazione.
ZG	Chiede di modificare i capoversi 3 e 4. Cpv. 3: «Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la comunicazione alle autorità fiscali cantonali dell'ultimo domicilio del collaboratore». Cpv. 4: «Se in Svizzera detiene unicamente uno stabilimento d'impresa, il datore di lavoro straniero è tenuto a trasmettere la comunicazione alle autorità fiscali cantonali dell'ultimo domicilio del collaboratore».
ZH	Chiede di cambiare il capoverso 3 come segue: «Il datore di lavoro è tenuto a presentare la comunicazione ai fini del rilevamento dell'imposta alla fonte alle competenti autorità fiscali del Cantone in cui ha sede». Per la motivazione si rinvia all'articolo 107 LIFD, che statuisce la competenza per il rilevamento dell'imposta alla fonte.
TI	Chiede lo stesso adeguamento linguistico proposto per l'articolo 7.

	Associazioni mantello, organizzazioni e altri
USI	Stesse osservazioni formulate in merito all'articolo 5 capoverso 2.
FER	Stesse osservazioni formulate in merito all'articolo 5 capoverso 2.
SIH	Chiede di completare il titolo: «Attestazione in caso di residenza fiscale nel momento della realizzazione all'estero». Propone una nuova formulazione del capoverso 1: «Se la Svizzera durante il periodo di servizio non ha goduto o ha goduto solo parzialmente del diritto di imposizione per il reddito relativo alla partecipazione di collaboratore derivante da attività lucrativa dipendente, e il collaboratore nel momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro non è assoggettato fiscalmente in Svizzera in ragione di criteri soggettivi, il datore di lavoro svizzero è tenuto ad: b. attestare il numero di giorni del periodo di servizio durante i quali la Svizzera gode del diritto di imposizione per il relativo reddito da attività lucrativa dipendente»; Propone pure una nuova formulazione del capoverso 2: «Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula: (vantaggio complessivo valutabile in denaro * numero di giorni del periodo di servizio durante i quali la Svizzera gode del diritto di imposizione per il relativo reddito da attività lucrativa dipendente) / numero dei giorni dell'intero periodo di servizio».
TK	Il termine «realizzazione» andrebbe sostituito con «esercizio», «fornitura di azioni» o «pagamento». Riguardo al capoverso 3 si auspica che venga applicata l'imposizione alla fonte nel Cantone in cui ha sede il datore di lavoro; la trasmissione al Cantone di domicilio (2° periodo) non sarebbe necessaria.

4.4 Sezione «Casi speciali»

4.4.1 Articolo 9 Scadenza anticipata del periodo di attesa nel caso di azioni di collaboratore

	Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
AG	Dal profilo materiale il presente articolo andrebbe oltre l'obbligo legale di attestazione. La formula proposta andrebbe introdotta nella legge o in un'ordinanza specifica. Inoltre essa riprenderebbe la prassi zurighese.
BL	Sollewa dubbi in merito all'esistenza di una base giuridica sufficiente per l'imposizione in caso di scadenza anticipata.

SO	Dubita che esista una norma che giustifichi la delega, anche se fundamentalmente è favorevole alla formula. Mancherebbe tuttavia un rinvio ad eventuali anni di attesa interrotti.
TG	Chiede ulteriori indicazioni come all'articolo 4.
TI	Chiede un adeguamento linguistico per i capoversi 2, 3 e 4, rinviando alle osservazioni formulate riguardo all'articolo 4.

	Associazioni mantello, organizzazioni e altri
USI	L'articolo 9 sarebbe in contraddizione con l'articolo 16 capoverso 3 LIFD. In caso di scadenza anticipata del periodo di attesa risulterebbe un utile da capitale esente da imposta, pertanto l'articolo 9 andrebbe soppresso. Definire il periodo di attesa rimanente quale base di calcolo sarebbe sbagliato già dal punto di vista intuitivo. Si chiede di considerare il precedente divieto di disporre.
FER	Formula la stessa osservazione proposta dall'USI.
TK	Critica il fatto che la considerazione del valore venale nel momento della liberazione porterebbe all'imposizione dell'utile da capitale o addirittura a una perdita di capitale. Sarebbe necessario introdurre nell'OParC la possibilità di garantire uno sconto in caso di assegnazione. Chiede inoltre che «anche gli anni di attesa incompleti possono essere considerati nel fattore (°).»

4.4.2 Articolo 10 Restituzione di azioni di collaboratore

	Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
AG	Dal profilo materiale l'OParC va oltre l'obbligo legale di attestazione. La formula andrebbe inserita nella legge o in un'ordinanza specifica. Inoltre essa riprenderebbe di nuovo la prassi zurighese.
BL	Solleva dubbi in merito all'esistenza di una base giuridica sufficiente per le spese di conseguimento del reddito.
SG	Auspica che il rapporto chiarisca che le spese di conseguimento del reddito cadono sotto l'articolo 26 capoverso 1c «altre spese professionali». Chiede una precisazione in merito alla deduzione al capoverso 3.
SO	Il concetto di deduzione fiscale è troppo poco tecnico. La deduzione a cui si fa riferimento riguarda i proventi. Una deduzione dovrebbe inoltre essere possibile solo se i collaboratori sono obbligati ad effettuare la restituzione.
TG	Il concetto di deduzione fiscale è troppo vago. Sarebbe necessario rinviare alla riduzione della base di calcolo applicabile all'imposta sul reddito. Il capoverso 3 andrebbe inoltre soppresso, in quanto in contraddizione con l'articolo 1.
TI	Chiede lo stesso adeguamento linguistico proposto all'articolo 4.

	Associazioni mantello, organizzazioni e altri
USI	Chiede l'introduzione del sistema del minimo salariale, rinviando alla presa di posizione della FER.
FER	Formula la stessa richiesta dell'USI, ma senza motivarla ulteriormente.
SIH	Chiede di completare il capoverso 4: «Se l'importo restituito supera il valore venale attuale - dopo deduzione dello sconto per l'eventuale periodo di attesa rimanente - o il valore formulare, la parte eccedente va attestata quale reddito supplementare. L'attestazione deve contenere per analogia le indicazioni di cui all'articolo 10 capoverso 4».
TK	Chiede di completare il capoverso 3: «Anche gli anni di attesa incompleti possono essere considerati nel fattore (°).»

4.4.3 Articolo 11 Collaboratori con domicilio all'estero

	Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
SG	L'articolo 11 più che chiarire, confonderebbe. L'imposizione alla fonte conformemente all'articolo 100 capoverso 1 lettera d LIFD non trova riscontro nell'assoggettamento fiscale soggettivo praticato in Svizzera. L'articolo 5 capoverso 1 lettera b LIFD non statuisce un assoggettamento limitato dei collaboratori in ragione dell'appartenenza economica, ragion per cui non sussisterebbe alcuna condizione per l'imposizione alla fonte.

	Associazioni mantello, organizzazioni e altri
USI	Propone di riformulare la disposizione, poiché essa permetterebbe la doppia imposizione. Inoltre dovrebbero essere applicabili gli articoli 7 e 8.
FER	Formula la stessa proposta espressa dall'USI.

4.4.4 Articolo 12 Membri dell'amministrazione o della direzione con domicilio all'estero

	Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
SG	Il rapporto non chiarisce come verrebbe tassato un membro dell'amministrazione se dovesse ricevere opzioni che realizzerà solo successivamente in qualità di gerente della società madre estera.

	Associazioni mantello, organizzazioni e altri
USI	Propone di riformulare la disposizione, poiché essa permetterebbe la doppia imposizione. Inoltre dovrebbero essere applicabili gli articoli 7 e 8.
FER	Formula la stessa proposta espressa dall'USI.

4.4.5 Articolo 13 Realizzazione di opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro

	Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
GE	Chiede che l'attestazione venga inviata al Cantone in cui ha sede il datore di lavoro.
SG	La formulazione che menziona solo la «copia dell'attestazione» non chiarisce chi dovrebbe ricevere il documento originale.

	Associazioni mantello, organizzazioni e altri
CVCI	Chiede la soppressione dell'articolo 13. I datori di lavoro non andrebbero sottoposti a un obbligo di attestazione rigoroso.
TK	Mette in guardia rispetto ai prevedibili problemi che si porrebbero per gli imprenditori. Non sarà assolutamente facile accertare l'ultimo domicilio, soprattutto in caso di domicilio all'estero. Proposta: l'obbligo di attestazione dovrebbe riguardare l'ultimo domicilio dell'allora datore di lavoro.

Sezione 4.5: Classificazione delle partecipazioni di collaboratore e ulteriori indicazioni

4.5.1 Articolo 14 Classificazione delle partecipazioni di collaboratore

	Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
	I Cantoni sono favorevoli al presente articolo.

	Associazioni mantello, organizzazioni e altri
TK	L'elenco pone esigenze notevoli alle autorità. In particolare per i <i>co-investment</i> un simile elenco si rivela inadeguato. Esso avrebbe senso se proponesse una suddivisione secondo le principali forme di base. Inoltre non dovrebbe essere esaustivo.

4.5.2 Articolo 15 Ulteriori indicazioni

Nessun partecipante all'indagine conoscitiva si è espresso in merito al presente articolo.

Sezione 4.6: Disposizioni finali

4.6.1 Articolo 16 Disposizioni transitorie

	Associazioni mantello, organizzazioni e altri
USI	Il concetto di realizzazione andrebbe chiarito e la formulazione della regola vincolante ridefinita. Di norma esistono <i>ruling</i> , che però non regolerebbero in modo vincolante gli obblighi di attestazione. Anche tali <i>ruling</i> dovrebbero pertanto soggiacere alla disposizione derogatoria.
TK	Gli obblighi di attestazione dovrebbero essere applicati a tutti gli strumenti. Anche nel caso in cui l'imposizione dovesse avvenire già nel momento dell'assegnazione o della maturazione, rimangono aperte questioni riguardanti l'imposizione proporzionale. Non sarebbe corretto sottoporre i collaboratori provenienti dall'estero alla piena imposizione alla fonte.

4.6.2 Articolo 17 Entrata in vigore

Nessun partecipante all'indagine conoscitiva si è espresso sull'entrata in vigore.